

## Accertamento

# CONTI CORRENTI INTESTATI a TERZI

## BASTA un INDIZIO per LEGITTIMARE l'ACCERTAMENTO

di Emanuele Rossi

### QUADRO NORMATIVO

Ai sensi dell'art. 7, D.P.R. 29.9.1973, n. 605 [CFF 8557], gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare all'Anagrafe tributaria i dati identificativi, compreso il codice fiscale, dei soggetti che intrattengono con loro qualsiasi tipo di rapporto.

Per effetto del D.L. 6.12.2011, n. 201, conv. con modif. dalla L. 22.12.2011, n. 214, gli stessi operatori sono tenuti a comunicare, dall'1.1.2012, anche le singole movimentazioni finanziarie relative ai rapporti intrattenuti con la clientela.

Le comunicazioni in oggetto sono utilizzate ai fini delle indagini finanziarie di cui all'art. 32,

D.P.R. 29.9.1973, n. 600 [CFF 6332] e 51, D.P.R. 26.10.1972, n. 633 [CFF 251].

Nell'ambito degli accertamenti bancari, una tematica di rilevante interesse è quella degli accertamenti fondati sulle risultanze di conti correnti formalmente intestati a terzi. A riguardo la Cassazione, con Sentenza 30.11.2012, n. 21420, ha ribadito che una volta che l'Agenzia delle Entrate abbia dimostrato, anche sulla base di semplici indizi, la pertinenza del conto corrente al contribuente, spetta a quest'ultimo provare che ciascuna delle operazioni incriminate non è inerente all'attività d'impresa esercitata.

### COMUNICAZIONE dei DATI all'ANAGRAFE TRIBUTARIA:

al fine di facilitare l'attività di accertamento dell'Ufficio, il Legislatore ha istituito una grande banca dati, l'Anagrafe tributaria, che, ai sensi dell'art. 7, D.P.R. 29.9.1973, n. 605 [CFF 8557], viene continuamente aggiornata tramite l'invio di dati provenienti da vari enti.

Con particolare riferimento ai dati finanziari, il co. 6 del citato art. 7 prevede che gli operatori finanziari devono conservare i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro un qualsiasi tipo di rapporto, comunicando poi tali dati all'Anagrafe tributaria, dove vengono archiviati in un'apposita sezione.

Per effetto delle modifiche apportate dal D.L. 6.12.2011, n. 201, conv. con modif. dalla L. 22.12.2011, n. 214, gli operatori, a decorrere dallo scorso 1.1.2012, sono obbligati a comunicare all'Anagrafe tributaria anche le movimentazioni finanziarie che hanno inte-

ressato i rapporti di cui sopra.

Tale ultima previsione è legata all'emanazione di un apposito decreto attuativo da parte dell'Agenzia delle Entrate, che procederà in tal senso, previa acquisizione di un parere da parte delle associazioni di categoria e del Garante per la protezione dei dati personali.

In data 15.11.2012 il Garante ha espresso parere favorevole sullo schema di provvedimento predisposto dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate; a breve quindi anche le movimentazioni avvenute dopo l'1.1.2012 confluiranno nella sezione dell'Anagrafe tributaria relativa ai rapporti finanziari.

Si è detto che le movimentazioni devono riguardare i rapporti che già andavano comunicati ai sensi dell'art. 7, D.P.R. 605/1973. Ma quali sono, nello specifico, tali rapporti? Sul punto l'Agenzia delle Entrate (C.M. 19.10.2006, n. 32/E) ha precisato che rientrano nella nozione di «rapporto» tutte le attività aventi carattere

– continua a pag. 3 –

OPERATORI FINANZIARI RAPPORTI SOGGETTI all'OBBLIGO di COMUNICAZIONE	
Conto corrente	Va comunicata <b>qualsiasi tipologia</b> di c/c acceso in <b>forma contrattuale</b>
Conto deposito titoli e/o obbligazioni	Va comunicata <b>qualsiasi tipologia</b> di deposito titoli
Conto deposito a risparmio libero/vincolato	Vanno comunicati <b>anche i libretti a risparmio nominativi</b> e al <b>portatore</b>
Rapporto fiduciario ex L. 39/1966	Vanno comunicati i <b>rapporti contrattuali tipici</b> stipulati tra fiduciaria e fiduciante
Gestione collettiva del risparmio	Vanno comunicati <b>tutti i rapporti</b> riconducibili alla <b>sottoscrizione</b> di quote di <b>fondi</b> di qualsiasi tipo e di Sicav
Gestione patrimoniale	Va comunicato <b>qualsiasi tipo</b> di <b>gestione finanziaria</b>
Certificati di deposito e buoni fruttiferi	Vanno comunicati sia i <b>titoli nominativi</b> che quelli al <b>portatore</b>
Portafoglio	Vanno segnalati i <b>rapporti</b> con il cliente che presenta all'intermediario le <b>partite di foglio</b> per lo <b>smobilizzo</b>
Conto terzi individuale/globale	Vanno comunicati <b>tutti i conti terzi transitori nominativi</b>
Dopo incasso	Vanno segnalati i <b>rapporti</b> stipulati con il <b>cliente</b> per la <b>cessione del titolo all'incasso</b>
Cessione indisponibile	Va comunicato il <b>conto d'ordine</b> su cui è stata <b>registrata la partita contabile</b>
Cassetta di sicurezza	Va comunicato il <b>contratto</b> di <b>locazione</b> della cassetta
Depositi chiusi	Va comunicato il <b>contratto</b> di <b>deposito</b> del bene
Contratti derivati su crediti	Vanno comunicati i <b>contratti derivati stipulati</b> (ad esempio, swap, future, option, ecc.)
Carte di credito e di debito	Vanno comunicate <b>carte di credito, bancomat, prepagate, ecc.</b>
Crediti di firma	Vanno comunicate sia le <b>garanzie reali</b> che <b>personali, prestate</b> alla clientela o <b>ricevute</b> dalla clientela
Crediti	Tra gli altri, vanno comunicati <b>anche i fidi</b> e i <b>conti anticipi</b>
Finanziamenti	Vanno comunicate <b>tutte le tipologie</b> di <b>finanziamento a rimborso rateale</b>
Fondi pensione	Vanno comunicati i <b>fondi pensione aperti</b>
Patto compensativo	Va comunicata la <b>convenzione pattizia</b> stipulata fra intermediario e cliente affidato
Finanziamenti in pool	Va comunicata la <b>quota di finanziamento</b> in capo a <b>ciascun soggetto partecipante</b> al pool

– segue da pag. 1 –

**continuativo**, nonché i **servizi** offerti **continuamente** al **cliente** nell'ambito di una **forma contrattuale specifica** e **durevole** nel tempo. L'obbligo di trasmissione riguarda **tutti i tipi di rapporto**, sia quelli **intestati** o **cointestati** al contribuente, sia quelli sui quali i medesimi hanno **facoltà di disposizione** (ad esempio, rappresentanza, delega, mandato o garanzia). Ancora, sono oggetto di comunicazione le **operazioni** cd. «fuori conto», **non confluite all'interno** di un **determinato rapporto**.

Sempre l'Agenzia delle Entrate, con Provvedimento 19.1.2007, ha stabilito cosa gli operatori finanziari <sup>(1)</sup> sono **tenuti a comunicare** (si veda la tabella a pag. prec.).

Se prima dell'entrata in vigore del D.L. 201/2011 gli operatori finanziari, in relazione ai citati rapporti, erano tenuti a comunicare **solo il tipo di rapporto instaurato**, i **dati identificativi**, compreso il **codice fiscale**, del soggetto intestatario <sup>(2)</sup> e l'eventuale esistenza di **operazioni** da questi compiute al di fuori di un rapporto continuativo (le cd. **operazioni «fuori conto»**), a seguito del D.L. 201/2011, **dall'1.1.2012** sono oggetto di comunicazione **anche le movimentazioni finanziarie** relative ai citati rapporti.

Per fare un esempio, del **conto corrente bancario** andranno comunicati non solo i **dati identificativi** del soggetto **intestatario** e le eventuali operazioni **fuori conto** da questi compiute, ma **anche** le operazioni che hanno **movimentato** detto conto nel corso del periodo di riferimento. Ma come può l'Agenzia delle Entrate fare uso di tutti questi dati al fine di procedere alla rettifica della dichiarazione presentata dal contribuente?

**INDAGINI FINANZIARIE:** nel nostro ordinamento, le **indagini finanziarie** sono disciplinate dall'art. 32, D.P.R. 29.9.1973, n. 600 [CFE 6332], in materia di imposte sui redditi e dall'art. 51, D.P.R. 26.10.1972, n. 633 [CFE 251], in materia di Iva.

I dati presenti nell'Anagrafe tributaria possono essere utilizzati in fase di controllo **solo previa autorizzazione**, che per gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate deve essere **richiesta** al **Direttore centrale** dell'accertamento o al **Direttore regionale competente** per territorio, mentre per il corpo della Guardia di finanza deve essere richiesta al **Comandante regionale**.

L'autorizzazione va **richiesta anche** nel caso in cui l'Ufficio intenda richiedere i dati finanziari **direttamente** al **contribuente** mediante il rilascio di un'**apposita**

**dichiarazione** contenente l'indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con le banche e con gli altri istituti finanziari.

Ai sensi del n. 2) del co. 1 dell'art. 32, D.P.R. 600/1973, i dati così acquisiti: «(...) **sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario, e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni (...)**».

Il Legislatore ha posto sostanzialmente una **presunzione legale relativa a favore del Fisco**, secondo cui è il **contribuente a dover dimostrare**, ad esempio, che le somme transitate sul proprio conto corrente e riprese a tassazione da parte dell'Ufficio non dovevano concorrere alla formazione del reddito di periodo.

Come però giustamente affermato dalla Corte di Cassazione con Sentenza 27.9.2011, n. 19692, mentre l'Ufficio può **desumere** per qualsiasi contribuente che i versamenti operati sui propri conti correnti, e privi di giustificazione, costituiscono **reddito**, così **non è** per i **prelevamenti**.

Per questi ultimi, infatti, la presunzione di maggior reddito può operare **solo** per i **possessori di reddito d'impresa** o di **lavoro autonomo, non potendosi certamente in via generale e per qualsiasi contribuente presumere la produzione di un reddito da una spesa**, e potendo viceversa una simile presunzione trovare giustificazione per imprenditori o lavoratori autonomi, per i quali le spese non giustificate possono infatti ragionevolmente ritenersi costitutive di investimenti.

Il ragionamento fatto dalla Suprema Corte è in linea con il dettato normativo dell'art. 32, D.P.R. 600/1973: mentre infatti la prima parte del n. 2) prevede che la **rettifica** possa essere effettuata ai sensi degli artt. 38, 39, 40 e 41, quindi **non solo** nell'ambito del reddito imprenditoriale/professionale, **ma anche** nell'ambito del **reddito complessivo** dichiarato dal contribuente, la seconda parte, facendo riferimento ai **solli ricavi e compensi**, relega la possibile rettifica ai **solli possessori**

(1) I soggetti obbligati alla comunicazione sono quelli individuati dalla C.M. 4.4.2007, n. 18/E (ad esempio, banche, Poste Italiane S.p.a., organismi di investimento collettivo del risparmio, ecc.).

(2) Oggetto di comunicazione è anche il compimento di una determinata operazione finanziaria, ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di c/c postale per un importo unitario inferiore ad € 1.500.

di **reddito d'impresa, arte o professione**.

Questi ultimi hanno comunque la **possibilità** di fornire la **prova contraria**, indicando il **soggetto beneficiario**, ovvero **dimostrando** che i prelevamenti e gli importi riscossi oggetto di contestazione risultano dalle **scritture contabili** tenute ai fini delle **imposte sui redditi** e dell'**Iva**.

Riguardo poi al tenore della **prova contraria** che è tenuto a fornire il contribuente, sempre la Cassazione, con Sentenza 24.9.2010, n. 20199, ha stabilito che l'art. 32, D.P.R. 600/1973 impone al contribuente di **dimostrare l'irrilevanza** ai fini della **verifica di ciascuna operazione** transitata sul conto.

Quindi, a seconda che la ripresa verta sui **solli versamenti** (soggetto privato) oppure anche sui **prelevamenti** e gli **importi riscossi** (titolare di reddito d'impresa, arte o professione), il contribuente è tenuto a **giustificare ciascuna** delle predette operazioni, pena il loro **concorso alla rettifica del reddito imponibile dichiarato**.

Sono di immediata evidenza le **difficoltà di ricostruzione** cui ci si può imbattere a seguito di una verifica subita a distanza di anni; di qui il consiglio di **conservare** con cura le **matrici degli assegni** e la **lista delle disposizioni di incasso/pagamento** legate ai rapporti di **conto corrente** intrattenuti con gli operatori.

**CONTI INTESTATI FORMALMENTE a TERZI:** un tema di rilevante attualità è quello della **possibile indagine finanziaria** condotta su **conti correnti formalmente intestati a terzi**, ma nella **sostanza riconducibili al soggetto sottoposto a verifica**.

Sul punto si è pronunciata di recente la Corte di Cassazione con Sentenza 30.11.2012, n. 21420, **ribadendo** un orientamento<sup>(3)</sup> che sancisce la **piena legittimità** di tale modalità di accertamento.

Nello specifico, l'Ufficio è **legittimato** a condurre le indagini su un **conto corrente formalmente intestato a terzi**, anche sulla base di **semplici elementi indiziari** che facciano **presupporre un'intestazione fittizia** del rapporto.

La **riferibilità** del conto al contribuente può cioè essere **desunta** anche sulla base di una **presunzione**

**semplice** dotata dei requisiti di **gravità, precisione e concordanza** di cui all'art. 2729 c.c.; una volta stabilita la **pertinenza** del conto al contribuente, quest'ultimo sarà sempre oberato dell'**inversione dell'onere della prova** previsto ordinariamente in tema di accertamenti bancari, **dovendo dimostrare**, come detto in precedenza, l'**irrilevanza** ai fini della verifica di **ciascuna operazione** presente sull'estratto conto.

Gli elementi di **gravità, precisione e concordanza variano** da caso a caso.

Rimanendo alla sentenza in commento, dove il controllo riguardava un **conto corrente formalmente intestato al coniuge** dell'imprenditore sottoposto a verifica, gli **indizi** che hanno indotto l'Amministrazione finanziaria ad **accertare la pertinenza** del conto all'imprenditore sono stati:

- la **frequenza** e la **notevole entità** delle **somme movimentate** sul conto intestato al coniuge;
- l'**assenza** di **redditi propri** dichiarati dal coniuge, che svolgeva attività di casalinga;
- la **manca** di **giustificazioni** fornite dal coniuge e dal contribuente in ordine alle predette movimentazioni ed alla provenienza delle relative somme;
- l'**esigua entità** dei **ricavi dichiarati** per gli anni 1993 e 1994 dal contribuente, tale da apparire **inattendibile** in relazione alla specifica attività commerciale esercitata.

**CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE:** per concludere, in tema di **indagini finanziarie**, l'Agenzia delle Entrate, per procedere alla **rettifica**, ha a disposizione una **moltitudine di dati** dotati di una certa **valenza** ai fini probatori; a **nulla vale l'intestazione a terzi del conto**, in quanto l'**interposizione fittizia** può essere **contestata** anche tramite **semplici indizi**.

Ancora, la **dimostrazione** della **pertinenza del conto** al contribuente, laddove esercente un'**attività d'impresa, arte o professione**, fa rientrare in gioco anche l'**inversione dell'onere della prova** sui **prelevamenti** e sugli **importi riscossi**, in quanto l'interposto agisce come **entità trasparente** rispetto all'interponente titolare del reddito.

<sup>(3)</sup> Tra gli altri, Cass. 8683/2002 e 27032/2007.